



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 04 MARZO 2010.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA –
CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MOLFETTA NEL GIUDIZIO
INSTAURATO DALLA ASL BA C/ PETRUZZELLA ANTONIA + 2
(CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DI CANI
RANDAGI).**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **09 marzo 2010** al **24 marzo 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 18.12.2009 con prot. n. 71980, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio all'udienza del 20 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta promosso dalla ASL BA che chiama in causa il Comune di Molfetta quale terzo interessato al giudizio originariamente introdotto dalla Sig.ra Petruzzella Antonia contro l'ASL ritenuta responsabile dei danni fisici (quantificati in € 41.821,60) subiti dalla stessa il giorno 17.07.2008 alle ore 23,30 quando alla guida dell'autovettura di proprietà (Toyota Yaris tg. BK 873 AB), all'altezza del Km. 774-400 della Strada Statale 16, direzione Bisceglie, andava a collidere con il muretto a margine sinistro della carreggiata per l'improvvisa presenza di cani randagi al centro strada;
- la ridetta citazione è anche nei confronti della Sig.ra Petruzzella Antonia e della Fondiaria SAI S.p.A..

Ritenuto che vada esclusa la responsabilità dell'Ente in tema di randagismo, secondo un recente orientamento della giurisprudenza (sent. 8137 del 29.01-03.04.2009 della III Sezione della Cassazione Civile) che ha statuito la responsabilità dell'ASL, non del Comune, con riferimento all'art. 6 della Legge Regionale della Puglia n. 12 del 03 aprile 1995, orientamento fatto proprio dal giudice di merito (vedasi sent. n. 253 del 24.04.2009 del G.d.P. di Molfetta).

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Molfetta dalla ASL BA, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Vista la nota sindacale prot. 13206 del 02.03.2010 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Nicola Michele Bufi, con studio in Molfetta alla Via Annunziata n. 38.

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Nicola Michele bufi, con studio in Molfetta, alla Via Annunziata n. 38, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla ASL BA per chiamata in causa di terzo nei confronti del Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 3) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.

- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine dei giudizi copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**